

**DELIBERAZIONE 19 APRILE 2012
151/2012/R/GAS**

APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA GESTIONE E L'ALLOCAZIONE DELLA CAPACITÀ, PER IL PROGETTO PRESENTATO DALLA SOCIETÀ TAP AG, AI FINI DELL'ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 17, DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 239

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 aprile 2012

VISTI:

- la Direttiva 13 luglio 2009 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: Direttiva);
- il Regolamento 13 luglio 2009 (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: Regolamento 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 239/04);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 aprile 2006;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata;
- l'istanza della società TAP AG, notificata in data 31 agosto 2011 al Ministero dello Sviluppo Economico e per conoscenza all'Autorità (prot. Autorità 2 settembre 2011 n. 22591) (di seguito: istanza 22591);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. Autorità 3 ottobre 2011 n. 25083 (di seguito: lettera prot. 25083);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. Autorità 20 dicembre 2011 n. 33391 (di seguito: lettera prot. 33391);
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico prot. Autorità 29 marzo 2012 n. 9732 (di seguito: lettera prot. 9732);
- lo schema del documento “Guidelines for management and allocation of capacity to the Trans Adriatic Pipeline (TAP) Project According to paragraph 6 of Article 36 of the Directive 2009/73/EC – Phase I: invitation of interested

parties to express their interest in reserving capacity” (di seguito: “Linee guida per la gestione e l’allocazione della capacità sul gasdotto TAP”).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 36 della Direttiva, innovando la previgente disciplina contenuta nell’articolo 22 della Direttiva 2003/55/CE, prevede che nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, tra cui i gasdotti di interconnessione tra Stati membri (di seguito: *interconnector*) possano essere oggetto di una esenzione dal principio del Third Party Access (di seguito: TPA), con lo scopo di incoraggiare con forza gli investimenti nella realizzazione di nuove grandi infrastrutture, assicurando al tempo stesso il corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale;
- ai fini del rilascio dell’esenzione, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. l’investimento deve rafforzare la concorrenza nella fornitura di gas e la sicurezza degli approvvigionamenti;
 - b. il livello del rischio connesso all’investimento è tale che l’investimento non verrebbe effettuato senza la concessione di una deroga;
 - c. l’infrastruttura deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica, separata, quanto meno sotto il profilo della forma giuridica, dai gestori dei sistemi nei cui sistemi tale infrastruttura sarà creata;
 - d. gli oneri sono riscossi presso gli utenti di tale infrastruttura;
 - e. la deroga non pregiudica la concorrenza o l’efficace funzionamento del mercato interno del gas o l’efficiente funzionamento del sistema regolato a cui l’infrastruttura è collegata;
- ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 36 della Direttiva, l’esenzione è concessa caso per caso dall’autorità di regolamentazione nazionale, salva la facoltà, riconosciuta allo Stato membro dal paragrafo 7 del medesimo articolo, di attribuire tale competenza a un’altra amministrazione, che è tenuta, comunque, ad acquisire preventivamente il parere dell’autorità di regolamentazione;
- quando l’infrastruttura di cui trattasi è situata nel territorio di più Stati membri, come nel caso di un *interconnector*, le autorità di regolamentazione interessate, entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall’ultima di esse, quando siano d’accordo sulla richiesta di esenzione, informano l’Agenzia (ACER) della loro decisione;
- la Direttiva stabilisce, all’articolo 36, paragrafo 6, inoltre che:
 - a. l’esenzione può essere anche parziale;
 - b. nel decidere sulla concessione dell’esenzione, si tenga conto anche dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura;
 - c. nel decidere sulla concessione dell’esenzione, si tenga conto anche della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali;
- il medesimo articolo 36, paragrafo 6, della Direttiva prevede che l’autorità di regolamentazione:
 - prima di concedere l’esenzione, deve adottare norme e meccanismi:
 - i. per l’assegnazione della capacità, che impongano di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell’infrastruttura a manifestare il loro interesse a

- utilizzare la capacità prima che sia effettuata l’assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio (di seguito: *market test*);
- ii. per la gestione della capacità, che includano il diritto dell’assegnatario di vendere la capacità non utilizzata sul mercato secondario e l’obbligo di cedere la capacità non utilizzata sul mercato in caso di “congestione contrattuale”;
- nel valutare i criteri per il rilascio della deroga, deve tenere conto dei risultati della procedura di assegnazione della capacità;
- le predette norme in materia di regolazione del *market test* non sono richiamate dal paragrafo 7 del citato articolo 36, con la conseguenza che, in base alla Direttiva, tale potere di regolazione non è attribuibile a un’amministrazione diversa dall’autorità di regolamentazione nazionale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 33, del decreto legislativo 93/11, in attuazione della Direttiva, ha riformato la disciplina dell’esenzione da TPA, sostituendo l’articolo 1, comma 17, della legge 239/04 e attribuendo al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero) il potere di rilasciare la deroga dopo aver acquisito il parere dell’Autorità;
- con riferimento alla disciplina del *market test*, invece, trattandosi dell’esercizio di un potere di regolazione delle infrastrutture di rete, che l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 (oltre che la legge 481/95) già intesta in termini generali all’Autorità, il predetto decreto legislativo 93/11 si limita, all’articolo 33, comma 4, a prevedere che il Ministero adegui la disciplina del procedimento di esenzione al fine di attuare il necessario coordinamento con le procedure di *market test*, disciplinate dall’Autorità;
- più in particolare, il predetto potere di regolazione del *market test* può essere esercitato, in coerenza con le previsioni dell’articolo 36, paragrafo 6, della Direttiva, richiamate alle precedenti lettere i) e ii), sulla base di interventi dell’autorità di regolamentazione nazionale:
 - a. la fissazione dei criteri generali per l’allocazione della capacità tramite il *market test* e la cui approvazione è oggetto della presente deliberazione;
 - b. la predisposizione, da parte del soggetto che richiede l’esenzione, di una proposta relativa alle condizioni di allocazione della capacità, delle condizioni economiche specifiche, e delle modalità di svolgimento del *market test* per l’infrastruttura oggetto della richiesta;
 - c. l’approvazione, da parte dell’autorità di regolamentazione, della predetta proposta, sulla base della verifica di conformità ai criteri di cui alla precedente lettera (a), nonché sulla base delle peculiarità dell’infrastruttura per la quale si richiede l’esenzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società TAP AG ha presentato al Ministero istanza di esenzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, con riferimento a un progetto di

un nuovo *interconnector* che attraversi la Grecia e l’Albania (di seguito: gasdotto TAP);

- il Ministero, con lettera prot. 33391, sebbene ritenga la predetta richiesta incompleta e il procedimento per l’esenzione non ancora avviato, tuttavia, in coerenza con il quadro normativo nazionale e comunitario sopra tratteggiato, ha invitato l’Autorità a definire in modo congiunto e coordinato con le omologhe autorità di regolamentazione greca e albanese (nel seguito rispettivamente: RAE e ERE) le modalità di svolgimento, da parte della società TAP AG, delle procedure di *market test* in relazione al gasdotto TAP, nei tratti in Grecia, Albania e sull’interconnessione tra Albania e Italia;
- l’Autorità ha conseguentemente posto in essere le necessarie attività di interazione con RAE e ERE, al fine di condividere una bozza di “*Linee guida per la gestione e l’allocazione della capacità sul gasdotto TAP*”, seguendo il modello di intervento prospettato alle precedenti lettere (a), (b) e (c);
- le Linee guida sono finalizzate a definire i criteri, di cui alla precedente lettera (a), con particolare riferimento all’acquisizione delle informazioni circa l’interesse dei potenziali utenti dell’infrastruttura, anche con riferimento alla realizzazione di nuovi punti di immissione e prelievo, nonché al trasporto di gas da nuove fonti;
- inoltre, con successivo provvedimento, anche sulla base degli esiti delle informazioni, acquisite ai sensi del precedente punto, saranno definiti i criteri applicativi dell’allocazione delle nuove capacità tra i soggetti interessati.

RITENUTO NECESSARIO:

- approvare le “*Linee guida per la gestione e l’allocazione della capacità sul gasdotto TAP*”, indicate al presente provvedimento

DELIBERA

1. di approvare il documento contenente le “*Linee guida per la gestione e l’allocazione della capacità sul gasdotto TAP*”, allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, a RAE, a ERE e alla società TAP AG;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

19 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni